

Da quest'anno diritto annuale pagato per intero. Con F24

Niente sconti in Cdc

Tributo camerale in base al fatturato

DI LUIGI CHIARELLO

Da quest'anno le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese in Camera di commercio pagheranno il diritto annuale in base al fatturato realmente prodotto nell'anno precedente, cioè nel 2007. Non scatterà più la clausola di salvaguardia che consentiva alle imprese di sborsare una somma uguale o minore a quella pagata l'anno prima.

Il vecchio regime. Fino al 2007 i decreti interministeriali (economia-sviluppo economico) che hanno continuamente aggiornato il diritto annuale da pagare sono stati soggetti a un vincolo ben preciso. In sostanza, in base ai decreti che hanno determinato il diritto annuale per gli anni 2005, 2006 e 2007, nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote derivasse un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno precedente le imprese erano tenute a versare lo stesso importo dell'anno precedente. Non un euro in più. Invece, nel caso in cui il diritto annuale risultasse inferiore a quanto dovuto l'anno prima, le imprese doveva-

no versare l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote previste dal decreto per l'anno in corso. In sostanza, a più fatturato corrispondeva un tributo congelato, a meno ricavi corrispondeva una tassa camerale ridotta.

Il nuovo regime. Da quest'anno, invece, la musica è cambiata: con il decreto n. 1773/2008 entra in vigore, a pieno regime, il sistema di calcolo del diritto annuale basato sul fatturato. Che una circolare Assonime (la n. 38 del 5 giugno 2008) spiega dover essere così calcolato:

- per gli enti creditizi e finanziari è pari alla somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini Irap;

- per i soggetti esercenti imprese di assicurazione è pari alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini Irap;

- per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari il fatturato è pari alla somma dei ricavi delle vendite e delle presta-

zioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini Irap;

- infine, per gli altri soggetti il fatturato è pari alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini Irap. O, in sua mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili ex articolo 2214 e seguenti cc. Al fatturato, suddiviso in scaglioni, si applicano poi le aliquote definite dal decreto n. 1773/2008.

Termini. Sono tenute al pagamento del diritto le attività che al 1° gennaio sono iscritte o annotate nel Registro imprese. In base al decreto n. 1773/2008, il diritto annuale è versato in unica soluzione tramite F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Ossia il 16 giugno 2008. Ma la circolare n. 3617/C del ministero dello sviluppo economico ha spiegato che le imprese iscritte tra il 1° gennaio e il 5 marzo 2008 sono tenute a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione con quello derivante dal decreto n. 1773 entro il 16 febbraio.